



Camera di Commercio
Latina

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA
ISTITUITO AI SENSI DELLA L. N.3, DEL 27 GENNAIO 2012, E DEL REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE EMANATO CON D.M. 24 SETTEMBRE 2014, N.202)**

**In collaborazione con il Collegio Notarile del Distretto di Latina e l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili della Provincia di Latina**

(adottato con determina commissariale n.11, del 5 agosto 2016, e s.m.i.)

INDICE

Premessa		pag.n.	3
Art. 1	Definizioni	pag.n.	4
Art. 2	Ambito di applicazione e principi generali	pag.n.	4
Art. 3	Organi	pag.n.	5
Art. 4	Il referente dell'Organismo	pag.n.	5
Art. 5	La Commissione consultiva	pag.n.	5
Art. 6	La Segreteria	pag.n.	6
Art. 7	Elenco dei Gestori della crisi	pag.n.	7
Art. 8	Richiesta del debitore e attribuzione degli incarichi	pag.n.	7
Art. 9	Obblighi dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento	pag.n.	8
Art.10	Obblighi del Gestore della crisi	pag.n.	8
Art.11	Svolgimento e responsabilità della procedura	pag.n.	9
Art.12	Riservatezza	pag.n.	9
Art.13	Indennità e compensi	pag.n.	10
Allegato A	Criteri per la determinazione dei compensi	pag.n.	12
Allegato B	Codice di autodisciplina dei Gestori delle crisi (L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014 e s.m.i.)	pag.n.	14



PREMESSA

In attuazione di quanto previsto dalla Legge n.3, del 27 gennaio 2012, e dal relativo D.M di attuazione 24 settembre 2014, n.202, l'Ente camerale ha adottato il Regolamento che disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento e il suo funzionamento d'intesa con il Consiglio Notarile del Distretto di Latina e l'Ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Latina, con l'obiettivo di fornire ai debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali e ai consumatori che versino in situazione di grave indebitamento la possibilità di accedere alle nuove procedure di estinzione delle obbligazioni con controllo giudiziale introdotte dalla normativa sopra richiamata .

La collaborazione istituzionale fra enti, individuati dal legislatore stesso quali attori fondamentali in una materia così complessa e delicata, nasce dalla volontà di fornire un servizio pubblico avente finalità economico-sociale anche grazie alla innovativa sinergia tra i tre enti interessati, nonché dalla consapevolezza che la condivisione di esperienze, metodologie e pratiche professionali sia condizione essenziale per l'implementazione di un servizio efficace e di qualità, in quanto sintesi ed integrazione delle diverse professionalità che, a vario titolo, impattano con le problematiche afferenti l'indebitamento di famiglie e dei soggetti cd "non fallibili".

Art.1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

“Legge”: la Legge 27 gennaio 2012, n.3;

“Regolamento”: il D.M. 24 settembre 2014, n.202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell’art.15 della Legge;

“Organismo di composizione della crisi” (o semplicemente “Organismo”): l’articolazione interna, che anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art.15 della Legge e ai sensi del Regolamento;

“Referente dell’Organismo” (o anche solo “Referente”): la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;

“Commissione consultiva”: l’organo collegiale nel quale si esprime la collaborazione fra la Camera di Commercio di Latina, il Consiglio Notarile e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Latina con le attribuzioni previste dal presente Regolamento;

“Gestione della crisi”: il servizio reso dall’Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;

“Gestore della crisi” (o anche solo “Gestore”): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

“Ausiliari”: i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sotto la propria personale responsabilità;

“Segreteria”: la struttura affidata alla responsabilità di un funzionario camerale, che presta attività di supporto materiale all’Organismo e al Gestore della crisi.

Art. 2 - Ambito di applicazione e principi generali

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’Organismo per lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori della crisi iscritti all’Organismo e nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nell’osservanza di quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

Art.3 - Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) Il Referente dell'Organismo;
- b) La Segreteria Amministrativa.

Art.4 - Il Referente dell'Organismo

Il Referente dell'Organismo è individuato all'interno della Camera di Commercio nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

I compiti vengono attribuiti al Referente dell'Organismo con atto interno all'Ente camerale, col quale può altresì essere nominata una persona che sostituisca il Referente, quando questi si trovi nell'impossibilità materiale o giuridica di provvedere ai propri compiti.

Il Referente:

- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della crisi nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- nomina il Gestore della crisi, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art.8;
- sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell'Organismo con la procedura;
- controlla e approva il preventivo del compenso dell'Organismo predisposto dal Gestore;
- su richiesta del debitore, può sostituire il Gestore nei casi espressamente previsti dalla legge;
- ove il giudice lo disponga, affida al gestore la funzione di Liquidatore.

Art.5 - La Commissione consultiva

E' istituita una Commissione consultiva composta da cinque membri, tutti nominati dalla Giunta Camerale, di cui uno, con funzioni di Presidente, scelto in rappresentanza dell'Ente Camerale, due professionisti scelti su designazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Latina e due professionisti scelti su designazione del Consiglio Notarile della Provincia di Latina. I componenti della Commissione consultiva durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Le cariche sono gratuite: spetta un eventuale rimborso delle spese di viaggio, in caso di utilizzo di auto propria, pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per ogni km percorso con partenza dalla dimora abituale. Nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relativamente all'acquisto del titolo di viaggio.

La funzione di componente della Commissione consultiva è incompatibile con quella di gestore della crisi nei procedimenti amministrati dall'Organismo di composizione della crisi dell'Ente camerale.



Costituisce causa di decadenza dalla funzione di componente della Commissione consultiva, l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle relative riunioni;

Decade altresì il componente che per qualsiasi ragione non risulti iscritto all'Ordine professionale che rappresenta, ovvero che venga dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, interdetto dai pubblici uffici oppure condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo.

La decadenza, in ogni caso, è pronunciata dalla Giunta Camerale che provvede anche alla nomina del sostituto, sempre su designazione dell'Ordine interessato; il sostituto rimane in carica fino alla naturale scadenza della Commissione consultiva.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni.

La Commissione consultiva ha le seguenti attribuzioni:

- a) promuove e coordina iniziative anche di carattere formativo per i Gestori della crisi, formulando proposte in ordine ai criteri di selezione degli stessi ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco;
- b) promuove e coordina iniziative volte all'organizzazione di seminari, incontri di approfondimento o convegni volti a rafforzare la cultura della composizione delle crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili;
- c) formula proposte, suggerimenti e pareri in ordine all'organizzazione e alla gestione del servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- d) formula pareri obbligatori ma non vincolanti in ordine alle proposte di convenzione con altri Ordini o Istituzioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La Commissione consultiva è convocata dal Presidente anche previa richiesta formulata da almeno la maggioranza dei componenti; essa si riunisce in ogni caso almeno due volte l'anno. Le sedute della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le delibere sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Alle riunioni della Commissione consultiva partecipa, con funzioni di verbalizzante, il responsabile della Segreteria o un suo delegato.

Art.6 - La Segreteria

La Segreteria presta attività di supporto materiale all'Organismo e al Gestore della crisi.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere indipendenti e imparziali, non entrare nel merito della Gestione della crisi e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria predispone e conserva un apposito fascicolo e tiene un registro informatico per ogni affare trattato, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore incaricato, alla durata del procedimento e al relativo esito ed è tenuta alla riservatezza e segretezza delle informazioni acquisite.



La Segreteria esegue le comunicazioni e le notifiche richieste dalla procedura e le operazioni a questa inerenti richieste dal Gestore.

I soggetti che operano presso la Segreteria possono assistere agli incontri del Gestore con il debitore, previo assenso di quest'ultimo.

Art.7 - Elenco dei Gestori della crisi

L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, selezionandoli attraverso una procedura, appositamente bandita con cadenza almeno annuale avendo cura di darne pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro.

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi tenuto e gestito dall'Organismo i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai e i laureati in materie economiche o giuridiche (o titoli equipollenti), in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità previsti dal Regolamento di cui al D.M. n.202/2014 e che dichiarino la propria disponibilità a svolgere la funzione di gestore della crisi in via esclusiva per l'Organismo.

La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con l'indicazione, per ciascuna di esse, della durata, del relativo esito e del compenso spettante, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art.8 - Richiesta del debitore e attribuzione degli incarichi

Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla Legge può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo nella gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli predisposti dalla Segreteria, messi a disposizione del pubblico anche con modalità web, con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità cartacee o telematiche.

La Segreteria, previa verifica della regolarità e completezza della richiesta, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo.

Il Referente nomina il Gestore della crisi, stabilendone la composizione individuale o collegiale a seconda della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, effettuando la scelta tra gli iscritti all'elenco di cui all'art.7, applicando criteri di turnazione automatica (estrazione) in maniera da assicurare l'imparzialità nel corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore e degli Ausiliari di questo. Delle nomine è data adeguata pubblicità attraverso la

pubblicazione dei nominativi e dei relativi compensi sul sito web istituzionale dell'Ente camerale.

Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo, l'indennità e i compensi maturati in base all'attività svolta.

Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi.

Art.9 - Obblighi dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento

L'Organismo è in ogni caso tenuto:

1. a istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);
2. a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
3. a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, quando si trovi in situazione di conflitto di interessi: non sussiste conflitto di interessi quando la Camera di Commercio risulti creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;
4. a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, secondo quanto stabilito all'art.8 del presente regolamento;
5. a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
6. a trasmettere al responsabile del registro presso il Ministero della Giustizia entro il mese di dicembre di ogni anno, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
7. ad adottare il Codice di autodisciplina dei gestori delle crisi di cui all'Allegato B.

Art.10 - Obblighi del Gestore della crisi

1. Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell'incarico, sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, redatta ai sensi del Regolamento e da rendere nota al Tribunale, impegnandosi altresì a osservare il Codice di autodisciplina, di cui all'Allegato B); al presente regolamento;
2. Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente e accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi;
3. Al momento del conferimento dell'incarico il Gestore, per conto dell'Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, previa approvazione da parte del Referente, sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo;
4. Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge e dal Regolamento (e successive modificazioni), che qui devono aversi per interamente richiamate.



A tale scopo, il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo;

5. Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore;
6. La Gestione della crisi ricade nella responsabilità esclusiva del Gestore;
7. Il Gestore e i suoi Ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di Gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di questa norma costituisce motivo di cancellazione immediata e irrevocabile dall'elenco di cui all'art.7 del presente regolamento e di segnalazione al Ministero della giustizia e all'ordine di iscrizione del professionista per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art.11 - Svolgimento e responsabilità della procedura

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione si svolgono nella scrupolosa osservanza della Legge e del Regolamento, a cura e sotto la responsabilità del Gestore, con il supporto della Segreteria.

Il debitore è impegnato a prestare la massima collaborazione, con competenza e trasparenza, fornendo al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge e dal Regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e buona fede, il Gestore relazionerà al Referente per l'eventuale rinuncia dell'incarico.

Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, nonché quelli richiesti dal Tribunale, avvalendosi del supporto della Segreteria.

Art.12 - Riservatezza

La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice, ai sensi di Legge. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.

I componenti dell'Organismo, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono non possono



divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura.

I Gestori della crisi, per l'espletamento dell'incarico e nella perfetta osservanza dell'art.15, comma 10, della Legge e delle normative ivi richiamate, possono accedere, previa autorizzazione del giudice, a dati e informazioni sul debitore contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite. Ai sensi dell'art.15, comma 11, della Legge, i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione; dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio, dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altri arbitri rituali o irritali, iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della Gestione della crisi, salvo che sia prestato esplicito consenso dalla parte da cui provengono le dichiarazioni e alla quale si riferiscono le informazioni.

I Gestori della crisi e gli altri componenti dell'Organismo non sono tenuti a deporre sulle dichiarazioni ricevute e sulle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art.13 - Indennità e compensi

L'Organismo potrà richiedere la corresponsione dell'acconto sul compenso finale. L'acconto è fissato forfetariamente in € 200,00, oltre I.V.A., da corrispondere all'inizio della procedura.

Fermo quanto dovuto per indennità forfettaria e salvo diverso accordo fra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal referente su proposta del Gestore, i compensi per la Gestione della crisi comprendono l'intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività accessorie, e sono determinati in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n.30 e successivi adeguamenti e modificazioni.

I compensi così determinati, sono ridotti del 25%¹

Qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, i compensi verranno determinati facendo riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 30/2012, cui verrà applicata una riduzione del 30%²
Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge.

I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo.

Conclusa la procedura, all'Organismo spetta altresì un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15%³ dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente



sostenute e documentate, nonché agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

L'Organismo può chiedere il versamento di acconti sui compensi nel corso della procedura.

Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese, si rinvia alla tabella contenente i "Criteri per la determinazione dei compensi" allegata al presente regolamento Allegato A).

¹La scelta tiene conto del fatto che la riduzione deve essere compresa tra il 15 e il 40% ex art.16.4 del Regolamento

²La scelta tiene conto del fatto che la riduzione deve essere compresa tra il 15 e il 40% ex art.16.4 del Regolamento.

³La percentuale è stata individuata tenendo conto che il 15% forfetario, calcolato sui compensi complessivi, resta all'Organismo e non va suddiviso con il Gestore

Allegato “A” al Regolamento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera di Commercio I.A.A. di Latina

Criteri per la determinazione dei compensi

Art.1 - Indennità e compensi

Ai sensi degli artt.14 ss. del Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfetari, e le indennità previsti dall'art.13 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art.13, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 - Parametri

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n.30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

- secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:
 - dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 €;
 - dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 € fino a 24.340,61 €;
 - dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,61 € fino a 40.567,68 €;
 - dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 € fino a 81.138,38 €;
 - dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.138,38 € fino a € 405.676,89€;
 - dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 € fino a 811.353,79 €;
 - dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 € fino a 2.434.061,37 €;
 - dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 €;
- secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:
 - dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 € e
 - dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art.3 - Riduzione

I compensi determinati a norma del precedente art.1 sono ridotti nella misura del 25%¹.

Qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, i compensi verranno determinati facendo riferimento ai parametri minimi di cui all'articolo che precede e al totale, così determinato, verrà applicata una riduzione del 30%².

Sono in ogni caso dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Art.4 - Spese generali e spese borsuali

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15%³ dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.



Art.5 - Limiti massimi

L'ammontare complessivo dei compensi delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad € 20.000,00.

¹La scelta tiene conto del fatto che la riduzione deve essere compresa tra il 15 e il 40% ex art.16.4 del Regolamento.

²La scelta tiene conto del fatto che la riduzione deve essere compresa tra il 15 e il 40% ex art. 16.4 del Regolamento.

³La scelta tiene conto del fatto che il rimborso deve essere previsto tra il 10 e il 15% ex art. 14.3 del Regolamento.

Allegato “B” al Regolamento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera di Commercio I.A.A. di Latina

CODICE DI AUTODISCIPLINA

DEI GESTORI DELLE CRISI (L. n.3/2012 E D.M. n.202/2014 e s.m.i.)

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore (“Gestore”) è tenuto all’osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il Gestore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell’Organismo.
2. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al Regolamento (D.M. n.202/2014 e s.m.i.) e alle migliori prassi professionali.
3. Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell’inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell’incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art.51 c.p.c., e comunque, in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimente egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa inficiare la propria indipendenza, neutralità e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Gestore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla Gestione della crisi. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità. In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato, nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall’art.51 c.p.c.. Il Gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il Gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell’art.11, comma 3, del D.M. n.202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse alla procedura di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l’indipendenza; in ogni caso, il Gestore della crisi non deve trovarsi in nessuna delle ipotesi previste dall’art.2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
4. Una volta accettato l’incarico, il Gestore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.



5. Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del procedimento, il debitore abbia compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi; b) il ruolo del Gestore; c) gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengano nel procedimento.
6. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza professionale, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso.
7. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata a chicchessia, senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
8. In caso di violazione della Legge, del Regolamento di cui al D.M. n.202/2014 e s.m.i., del regolamento camerale del Servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento o del presente Codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore o questo non osservi gli obblighi di diligenza e perizia professionali derivanti dall'incarico, il Referente dell'Organismo formula per iscritto l'addebito, invitando il professionista a rispondere per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione e disponendo l'audizione del medesimo. Il professionista ha il diritto di farsi assistere da un difensore. Il Referente dell'Organismo, in caso di urgenza, può disporre la sospensione provvisoria del professionista.
9. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con il professionista, il Referente dell'Organismo può disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare ovvero l'applicazione al professionista di una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dell'illecito disciplinare commesso:
 - a) l'avvertimento quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che il professionista non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare il professionista che la sua condotta non è stata conforme alle regole, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;
 - b) la censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti del professionista e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
 - c) la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del professionista dall'attività e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
 - d) la decadenza, che consiste nell'esclusione definitiva dal registro dell'Organismo, ed è inflitta per violazioni molto gravi o per il venir meno dei requisiti, tali da rendere incompatibile la permanenza del professionista nel registro.



10. La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate al Ministero.
11. Il Referente dell'Organismo, su richiesta del debitore o anche d'ufficio, può sostituire il Gestore, quando questi si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o non adempia con perizia e diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio ufficio.